

COPIA WEB

Deliberazione N. 75

In data 13/12/2012

Prot. N. 768

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria Convocazione 1^a Seduta pubblica

OGGETTO:

APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI ART. 50, COMMA 4 LETT. L) L.R. 61/85 PER MODIFICA ART. 25 DELLE N.T.A. DEL P.R.G. – INSERIMENTO NORMATIVA A TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE

L'anno **duemiladodici** addì **TREDICI** del mese di **DICEMBRE** presso la sede municipale. Convocato dal **SINDACO** mediante lettera d'invito del **06/12/2012** prot. n° **16892** e successiva **integrazione prot. n. 17109 del 11/12/2012**, fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi **riunito** il Consiglio Comunale sotto la presidenza del **Sindaco TREVISAN Gilberto** e l'assistenza del Segretario Comunale **ORSO Dott. Paolo**.

Fatto l'appello, risulta quanto segue:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
1. BERNARDI Christian	*		10. MARTINI Morena		*
2. BERTON Davide	*		11. OSELLADORE Paolo		*
3. BONAMIN Moreno	*		12. PEGORARO Davide	*	
4. GASTALDELLO Andrea	*		13. PESERICO Clemente		*
5. GIACCHERI PAOLA	*		14. ROSSI Franco	*	
6. GUARISE Giuseppe	*		15. SARTORE Aldo	*	
7. LISCIOTTO Eleana	*		16. TREVISAN Gilberto	*	
8. MARCON Ezio	*		17. VICO Sabrina	*	
9. MARINELLO Roberto	*				

Presenti N. 14 Assenti N. 3

Vengono **nominati** scrutatori i Sigg, **BONAMIN Moreno, VICO Sabrina e GUARISE Giuseppe**.

Il Sindaco, **TREVISAN Gilberto**, assume la presidenza.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI ART. 50, COMMA 4 LETT. L) L.R. 61/85 PER MODIFICA ART. 25 DELLE N.T.A. DEL P.R.G. – INSERIMENTO NORMATIVA A TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.R.G. (Piano Regolatore Generale), approvato con D.G.R.V. n. 2630 del 10.10.2001 e successive varianti parziali, approvate ai sensi del Titolo Quarto, Capo Terzo della L.R. 61/85;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 23/05/2012 il Comune di Rossano Veneto ha adottato il P.A.T. ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11;
- che dopo l'adozione, in conformità a quanto previsto dall'All. 1 alla D.G.R. Veneto n. 791/2009, in merito agli aspetti ambientali del P.A.T. è stato richiesto il parere dei soggetti aventi a vario titolo competenza in materia ambientale;
- che in data 25/09/2012, prot. n. 12956, in risposta alla suddetta richiesta, è pervenuto (sotto forma di "osservazione") il parere dell'A.T.O. Brenta emesso in data 24/09/2012, prot. 0001421/12;
- che nel sopra citato parere l'A.T.O. Brenta:
 - a) ha rilevato che la tav. 1 ("Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale") del P.A.T. del Comune di Rossano Veneto individua i pozzi pubblici ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 94, riportando le relative zone di rispetto con un'estensione di m 200 rispetto al punto di captazione;
 - b) ha fatto presente che, in considerazione della normativa predetta, l'individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni acquedottistiche risulta in capo alla Regione su proposta delle Autorità d'Ambito, e che pertanto l'A.T.O. stessa sta procedendo alla nuova individuazione delle medesime con specifico riferimento all'area pedemontana nella quale ricade anche il Comune di Rossano, secondo criteri geologici, idrogeologici ed ambientali;
 - c) ha precisato che l'analisi relativa ai pozzi acquedottistici dell'area pedemontana è in fase di definizione, e che in base alla stessa si rileva – preliminarmente – una conformazione delle aree di salvaguardia, in particolare a monte dei prelievi, più ampia ed articolata rispetto all'individuazione geometrica con estensione pari a m 200 di raggio dal punto di captazione;
- che nel parere in questione l'A.T.O. Brenta, in conseguenza di quanto sopra detto, ha "osservato" che risulta opportuno considerare i centri di pericolo e limitare lo svolgimento delle attività elencate all'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 anche nelle aree prossime ai pozzi e non necessariamente ricadenti nei 200 m di raggio, previa concertazione con l'A.T.O. stessa;
- che una volta completata la definitiva individuazione delle aree di salvaguardia, sarà cura dell'A.T.O. darne comunicazione al Comune di Rossano, per gli adempimenti di competenza;

- che Amministrazione Comunale, data l'importanza di tutelare le risorse idriche destinate al consumo umano e ritenendo doveroso porre in essere ogni azione di propria competenza a tal fine necessaria, ha determinato di accogliere favorevolmente il sopra citato parere dell'A.T.O. Brenta;

- che essendo in itinere l'approvazione del P.A.T. e non essendo ancora individuate da parte dell'Ente Regione (su proposta dell'ATO) le nuove zone di rispetto, non è possibile procedere ad una variante dello stesso;

- che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto pertanto corretto, dal punto di vista procedurale, in conseguenza di quanto indicato dall'A.T.O. Brenta nella sopra citata osservazione, e nelle more dell'individuazione definitiva delle fasce di rispetto da parte dell'A.T.O. medesima, o di altro ente avente competenza in merito, attuare una apposita variante normativa allo strumento urbanistico vigente (P.R.G) al fine di tutelare le risorse idriche sul territorio comunale;

- che la variante di cui al punto precedente è stata adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 27/10/2012, avente per oggetto "adozione variante parziale al P.R.G. ai sensi art. 50, comma 4 lett. l) L.R. 61/85 per modifica art. 25 delle N.T.A. del P.R.G. – inserimento normativa a tutela delle risorse idriche”;

PRESO ATTO:

- che la documentazione relativa alla variante adottata è stata depositata, a disposizione del pubblico, per dieci giorni consecutivi, presso la Segreteria del Comune e della Provincia, e che di detto deposito è stata data notizia a mezzo avviso pubblicato all'Albo Pretorio del Comune (dal 30/10 al 29/11/2012), e della Provincia (dal 31/10/2012 al 10/11/2012), e mediante l'affissione di manifesti, in conformità a quanto previsto dall'art. 50, comma 6 della L.R. 61/85;

- che nei venti giorni successivi ai dieci di deposito (termine utile per la presentazione, ai sensi dell'art. 50, comma 6 della L.R. 61/85), non sono pervenute osservazioni alla variante adottata, né al protocollo del Comune, né a quello della Provincia;

VISTO il parere / presa d'atto del Genio Civile di Vicenza, in data 15/11/2012, prot. n. 520432/630003600/20-26 (pervenuto in data 19/11/2012, prot. n. 15989);

RITENUTO pertanto, di approvare la variante in parola, così come adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 27/10/2012;

VISTI l'art. 50 della L.R. 61/85, l'art. 48 della L.R. 11/2004, l'art. 1, comma 2 della L.R. 2/2012;

VISTO l'art. 78, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali", il quale prescrive che gli amministratori degli enti locali, così come definiti dall'art. 77, comma 2 del medesimo Decreto, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti e affini fino al 4° grado di parentela, con la precisazione che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta a specifici interessi dell'amministratore o dei suoi parenti e affini fino al 4° grado;

ACQUISITI i prescritti pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

di approvare, in conformità all'art. 50, comma 4 lett. l) "modifiche alle norme tecniche di attuazione e al regolamento edilizio" della L.R. 61/85, e ai sensi e per gli effetti di quanto indicato dall'art. 50, comma 7 della L.R. 61/85, la variante parziale al P.R.G. avente per oggetto la modifica dell'art. 25 delle N.T.A. per inserimento di una normativa a tutela delle risorse idriche, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 27/10/2012, il tutto come indicato nell'allegato A alla presente deliberazione, come di seguito descritto:

art. 25 N.T.A. di P.R.G. testo vigente, testo modificato, testo comparato;

di disporre che la variante approvata sia inviata alla struttura competente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 50, comma 8 della L.R. 61/85;

di precisare che in base a quanto indicato dal medesimo art. 50, comma 8 della L.R. 61/85, la variante approvata acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune.

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO URBANISTICA / EDILIZIA PRIVATA
f.to Geom. Luca De Boni

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO CONTABILE E GESTIONE DELLE ENTRATE
f.to Rag. Zelia Pan

PROVINCIA DI VICENZA

COMUNE DI ROSSANO VENETO



ALLEGATO A DELIBERAZIONE C. /
CONTRATTO
N° 75 del 13/12/012

P.R.G.

VARIANTE PARZIALE

AI SENSI ART. 50, COMMA 4 LETT. L) L.R. 61/85

MODIFICA ART. 25 DELLE N.T.A.

INSERIMENTO NORMATIVA A TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE

ottobre 2012



ART. 25 N.T.A. P.R.G. – TESTO VIGENTE

Articolo 25 - FASCE O ZONE DI RISPETTO O TUTELA

Tali aree sono da mantenersi allo stato attuale in funzione di tracciati significativi, opere di interesse collettivo o della semplice manutenzione dell'esistente.

Nelle tavole di P.R.G. esse sono state così distinte:

25.1 Aree con vincolo monumentale

In tali aree non è consentita alcuna nuova edificazione. Gli interventi sugli edifici esistenti saranno ammessi solo dopo il parere favorevole della competente Soprintendenza, ai sensi della legge 01.06.1939 n° 1089.

25.2 Aree con vincolo ambientale e paesaggistico

In tali aree gli interventi ammissibili dovranno ottenere preventivamente il parere degli Organi competenti in materia.

Ai sensi della legge 26.09.1939 n° 1497 ed in applicazione della legge 08.08.1985 n° 431, le zone di particolare interesse ambientale sono indicate con apposita grafia negli elaborati di P.R.G..

In ottemperanza, inoltre, al provvedimento del Consiglio Regionale del Veneto 28.06.1994 n° 940, e successive modifiche ed integrazioni, il P.R.G. sottopone a vincolo paesaggistico-ambientale i corsi d'acqua e le loro relative sponde e rive per una fascia di ml. 150.

All'interno degli ambiti di cui al presente articolo, qualsiasi modificazione degli immobili esistenti, ivi compreso l'assetto esterno degli edifici, nonché l'eventuale costruzione di nuovi edifici e/o manufatti, è soggetta ad autorizzazione.

25.3 Aree con vincolo idrogeologico

In tali aree i nuovi fabbricati devono distare dal ciglio delle sponde e delle arginature, non meno di ml. 10.00; le ricostruzioni e gli ampliamenti consentiti anche a distanza minore di ml. 10.00, devono ottenere la concessione idraulica da parte dell'autorità competente.

Le distanze sono da computarsi a partire dall'unghia esterna degli argini principali, oppure dal ciglio d'acqua in caso di mancanza di arginatura, o comunque a partire dal limite dell'area demaniale qualora più ampia.

25.4 Aree di rispetto stradale

Le zone per la viabilità sono destinate alla conservazione, alla protezione, all'ampliamento ed alla creazione di spazi per il traffico pedonale, ciclabile e veicolare.

Nel caso di interventi sulla viabilità esistente o di nuovo impianto, il P.R.G. può indicare:

- a) la sede viaria nel caso di interventi di cui esiste già il progetto;
- b) il presumibile tracciato proposto dal P.R.G., nel caso in cui non esista agli atti un progetto.

Qualora sia indicata la fascia di rispetto stradale il tracciato viario riportato sulle tavole del P.R.G. ha valore indicativo e la progettazione esecutiva potrà modificare il tracciato stesso nell'ambito della fascia di rispetto, senza che ciò comporti variante al P.R.G..

Qualora sia indicata solo la sede viaria potranno essere eseguiti lavori di rettifica, sistemazione ed ampliamento stradale, fuori della sede esistente, entro una fascia di ml. 10 di larghezza su ambo i lati della strada senza che ciò comporti variante al P.R.G..

Le aree comprese entro 5 m. dal ciglio delle strade esistenti si intendono equiparate alle aree precedenti, in vista della esecuzione di ordinarie migliorie dell'infrastruttura, ed in particolare della realizzazione di opere accessorie quali marciapiedi e piste ciclabili.

La viabilità secondaria interna, pedonale e ciclabile, segnata nel P.R.G. è indicativa: essa può essere modificata in sede di pianificazione attuativa o in sede di progettazione esecutiva, senza che ciò costituisca variante al P.R.G..

Per gli interventi di nuovo impianto, successivamente alla approvazione del progetto esecutivo dell'opera le porzioni che non risultino impegnate dalla sede stradale e dalle pertinenze necessarie per i suoi eventuali successivi adeguamenti funzionali, assumono le destinazioni delle aree immediatamente contigue; per le porzioni delle suddette aree che risultino comprese entro zone soggette a S.U.A., la definizione di quanto al precedente comma può essere fatta in sede di approvazione del S.U.A..

Le fasce di rispetto stradale comprendono le aree vincolate ai sensi del D.M. 1404/1968 e dagli artt. 26, 27, 28 del D.P.R. 495/1992.

In tali zone è vietata ogni nuova costruzione; per l'ampliamento di quelle esistenti, si dovrà mantenere lo stesso allineamento fronte strada; è altresì vietato qualsiasi tipo di deposito permanente o provvisorio di materiali sia all'aperto che sotto tettoie.

Sono ammessi gli interventi di cui all'art. 7 della L.R. 24/85 (edifici in fregio alle strade ed alle zone umide).

In queste aree potranno essere realizzate, oltre alle opere stradali, interventi di arredo stradale e segnaletica, impianti tecnologici, canalizzazioni per opere di urbanizzazione, parcheggi, stazioni di servizio per rifornimento carburanti, strutture a servizio della viabilità.

Le aree comprese nelle fasce di rispetto stradale sono computabili agli effetti dell'edificabilità nei lotti adiacenti secondo gli indici degli stessi, qualora sia identificata la sede stradale, che deve essere esclusa dal computo.

Nel caso di nuove strade previste dal P.R.G. mediante l'apposizione di una fascia di rispetto stradale e con tracciato viario indicativo, dopo l'approvazione da parte degli organi competenti del progetto esecutivo dell'opera l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di modificare le fasce di rispetto stradale, adeguandole al nuovo tracciato e sempre nei limiti previsti dal D.M. 1404/1968 ed agli artt. 26, 27 e 28 del D.P.R. 495/1992, senza che ciò costituisca variante al P.R.G..

Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, demolizione con ricostruzione e nuova costruzione, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di imporre la rettifica di allineamenti stradali, per una profondità non superiore a ml. 3 dal limite del fabbricato o dalla recinzione esistente.

25.5 Aree di rispetto ferroviario

Aree regolamentate dal D.P.R. 11.07.1980 n° 753.

Negli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione edilizia e ampliamento, nei limiti delle presenti norme, che non comportino l'avanzamento del corpo di fabbrica verso la zona di rispetto.

25.6 Aree di rispetto cimiteriale

Aree disciplinate dalle specifiche disposizioni di legge in materia (T.U. leggi sanitarie 27/1934 n° 1265 e art. 27 L.R. n° 61/85).

Sono vietate le nuove costruzioni e ricostruzioni, salvo le opere infrastrutturali relative ai cimiteri.

Sono ammesse tutte le colture arboree tipiche dell'ambiente naturale e quelle tradizionalmente legate all'uso dei luoghi.

Nei pozzi ad uso domestico è vietata l'utilizzazione della falda acquifera superficiale a scopi idrici e potabili.

Per l'edilizia esistente sono ammessi solamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

25.7 Aree per servizi cimiteriali

Aree disciplinate dalle specifiche disposizioni di legge in materia; in tali aree sono consentite nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti di cimiteri.

25.8 Parco agrario

L'area è caratterizzata dall'insediamento del complesso di Villa Caffo - Navarrini - Cecchele ai margini del centro storico del Capoluogo.

INDIRIZZI

La prospettiva è di valorizzare l'area ed il complesso della Villa nel rispetto della produttività agricola pur consentendo anche la possibilità di attività sportivo - ricreative nelle aree interne al parco agrario.

La valorizzazione dei circuiti ciclo pedonali previsti con il rafforzamento delle alberature.

Ai fini della capacità edificatori a valgono le norme della sottozona E2b con l'esclusione di allevamenti aziendali.

ART. 25 N.T.A. P.R.G. – TESTO MODIFICATO

Articolo 25 - FASCE O ZONE DI RISPETTO O TUTELA

Tali aree sono da mantenersi allo stato attuale in funzione di tracciati significativi, opere di interesse collettivo o della semplice manutenzione dell'esistente.

Nelle tavole di P.R.G. esse sono state così distinte:

25.1 Aree con vincolo monumentale

In tali aree non è consentita alcuna nuova edificazione. Gli interventi sugli edifici esistenti saranno ammessi solo dopo il parere favorevole della competente Soprintendenza, ai sensi della legge 01.06.1939 n° 1089.

25.2 Aree con vincolo ambientale e paesaggistico

In tali aree gli interventi ammissibili dovranno ottenere preventivamente il parere degli Organi competenti in materia.

Ai sensi della legge 26.09.1939 n° 1497 ed in applicazione della legge 08.08.1985 n° 431, le zone di particolare interesse ambientale sono indicate con apposita grafia negli elaborati di P.R.G..

In ottemperanza, inoltre, al provvedimento del Consiglio Regionale del Veneto 28.06.1994 n° 940, e successive modifiche ed integrazioni, il P.R.G. sottopone a vincolo paesaggistico-ambientale i corsi d'acqua e le loro relative sponde e rive per una fascia di ml. 150.

All'interno degli ambiti di cui al presente articolo, qualsiasi modificazione degli immobili esistenti, ivi compreso l'assetto esterno degli edifici, nonché l'eventuale costruzione di nuovi edifici e/o manufatti, è soggetta ad autorizzazione.

25.3 Aree con vincolo idrogeologico

In tali aree i nuovi fabbricati devono distare dal ciglio delle sponde e delle arginature, non meno di ml. 10.00; le ricostruzioni e gli ampliamenti consentiti anche a distanza minore di ml. 10.00, devono ottenere la concessione idraulica da parte dell'autorità competente.

Le distanze sono da computarsi a partire dall'unghia esterna degli argini principali, oppure dal ciglio d'acqua in caso di mancanza di arginatura, o comunque a partire dal limite dell'area demaniale qualora più ampia.

25.4 Aree di rispetto stradale

Le zone per la viabilità sono destinate alla conservazione, alla protezione, all'ampliamento ed alla creazione di spazi per il traffico pedonale, ciclabile e veicolare.

Nel caso di interventi sulla viabilità esistente o di nuovo impianto, il P.R.G. può indicare:

- a) la sede viaria nel caso di interventi di cui esiste già il progetto;
- b) il presumibile tracciato proposto dal P.R.G., nel caso in cui non esista agli atti un progetto.

Qualora sia indicata la fascia di rispetto stradale il tracciato viario riportato sulle tavole del P.R.G. ha valore indicativo e la progettazione esecutiva potrà modificare il tracciato stesso nell'ambito della fascia di rispetto, senza che ciò comporti variante al P.R.G..

Qualora sia indicata solo la sede viaria potranno essere eseguiti lavori di rettifica, sistemazione ed ampliamento stradale, fuori della sede esistente, entro una fascia di ml. 10 di larghezza su ambo i lati della strada senza che ciò comporti variante al P.R.G..

Le aree comprese entro 5 m. dal ciglio delle strade esistenti si intendono equiparate alle aree precedenti, in vista della esecuzione di ordinarie migliorie dell'infrastruttura, ed in particolare della realizzazione di opere accessorie quali marciapiedi e piste ciclabili.

La viabilità secondaria interna, pedonale e ciclabile, segnata nel P.R.G. è indicativa: essa può essere modificata in sede di pianificazione attuativa o in sede di progettazione esecutiva, senza che ciò costituisca variante al P.R.G..

Per gli interventi di nuovo impianto, successivamente alla approvazione del progetto esecutivo dell'opera le porzioni che non risultino impegnate dalla sede stradale e dalle

pertinenze necessarie per i suoi eventuali successivi adeguamenti funzionali, assumono le destinazioni delle aree immediatamente contigue; per le porzioni delle suddette aree che risultino comprese entro zone soggette a S.U.A., la definizione di quanto al precedente comma può essere fatta in sede di approvazione del S.U.A..

Le fasce di rispetto stradale comprendono le aree vincolate ai sensi del D.M. 1404/1968 e dagli artt. 26, 27, 28 del D.P.R. 495/1992.

In tali zone è vietata ogni nuova costruzione; per l'ampliamento di quelle esistenti, si dovrà mantenere lo stesso allineamento fronte strada; è altresì vietato qualsiasi tipo di deposito permanente o provvisorio di materiali sia all'aperto che sotto tettoie.

Sono ammessi gli interventi di cui all'art. 7 della L.R. 24/85 (edifici in fregio alle strade ed alle zone umide).

In queste aree potranno essere realizzate, oltre alle opere stradali, interventi di arredo stradale e segnaletica, impianti tecnologici, canalizzazioni per opere di urbanizzazione, parcheggi, stazioni di servizio per rifornimento carburanti, strutture a servizio della viabilità.

Le aree comprese nelle fasce di rispetto stradale sono computabili agli effetti dell'edificabilità nei lotti adiacenti secondo gli indici degli stessi, qualora sia identificata la sede stradale, che deve essere esclusa dal computo.

Nel caso di nuove strade previste dal P.R.G. mediante l'apposizione di una fascia di rispetto stradale e con tracciato viario indicativo, dopo l'approvazione da parte degli organi competenti del progetto esecutivo dell'opera l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di modificare le fasce di rispetto stradale, adeguandole al nuovo tracciato e sempre nei limiti previsti dal D.M. 1404/1968 ed agli artt. 26, 27 e 28 del D.P.R. 495/1992, senza che ciò costituisca variante al P.R.G..

Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, demolizione con ricostruzione e nuova costruzione, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di imporre la rettifica di allineamenti stradali, per una profondità non superiore a ml. 3 dal limite del fabbricato o dalla recinzione esistente.

25.5 Aree di rispetto ferroviario

Aree regolamentate dal D.P.R. 11.07.1980 n° 753.

Negli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione edilizia e ampliamento, nei limiti delle presenti norme, che non comportino l'avanzamento del corpo di fabbrica verso la zona di rispetto.

25.6 Aree di rispetto cimiteriale

Aree disciplinate dalle specifiche disposizioni di legge in materia (T.U. leggi sanitarie 27/1934 n° 1265 e art. 27 L.R. n° 61/85).

Sono vietate le nuove costruzioni e ricostruzioni, salvo le opere infrastrutturali relative ai cimiteri.

Sono ammesse tutte le colture arboree tipiche dell'ambiente naturale e quelle tradizionalmente legate all'uso dei luoghi.

Nei pozzi ad uso domestico è vietata l'utilizzazione della falda acquifera superficiale a scopi idrici e potabili.

Per l'edilizia esistente sono ammessi solamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

25.7 Aree per servizi cimiteriali

Aree disciplinate dalle specifiche disposizioni di legge in materia; in tali aree sono consentite nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti di cimiteri.

25.8 Parco agrario

L'area è caratterizzata dall'insediamento del complesso di Villa Caffo - Navarrini - Cecchele ai margini del centro storico del Capoluogo.

INDIRIZZI

La prospettiva è di valorizzare l'area ed il complesso della Villa nel rispetto della produttività agricola pur consentendo anche la possibilità di attività sportivo - ricreative nelle aree interne al parco agrario.

La valorizzazione dei circuiti ciclo pedonali previsti con il rafforzamento delle alberature.

Ai fini della capacità edificatori a valgono le norme della sottozona E2b con l'esclusione di allevamenti aziendali.

25.9 Impianti geotermici

La realizzazione di impianti a scambio termico con sonde geotermiche a circuito chiuso (S.G.C.C.) orizzontali e verticali, al fine della tutela delle acque sotterranee, in primis quelle ad uso idropotabile, sono autorizzati dalla Provincia secondo la disciplina indicata nell'apposito regolamento approvato dal Consiglio Provinciale il 31 maggio 2011 ed entrato in vigore il 6 luglio 2011, redatto ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto.

I titolari di impianti esistenti alla data di approvazione del regolamento, al fine di regolarizzare la propria posizione amministrativa, devono trasmettere alla Provincia la comunicazione di cui all'allegato 5 del regolamento, corredata dai documenti ivi allegati.

La provincia di riserva la facoltà di prescrivere eventuali adempimenti a tutela delle falde

idriche.

25.10 Pozzi ad uso idropotabile, idrotermale e idroproduttivo

Per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative della acque da destinare al consumo umano, il PRG stabilisce le aree di salvaguardia dei pozzi pubblici distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto:

- la zona di tutela assoluta è adibita esclusivamente ad opere di presa ed a costruzioni di servizio; deve essere recintata e provvista di canalizzazione per le acque meteoriche e deve avere un'estensione di raggio non inferiore a ml. 10.00 rispetto al punto di captazione;
- le zone di rispetto sono previste per tutelare le risorse idriche con un'estensione di raggio di 200 ml. rispetto al punto di captazione.

Nelle zone di rispetto è fatto divieto delle seguenti attività o destinazioni:

- dispersione ovvero immissione in fossi impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
- accumulo di concimi organici;
- dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
- aree cimiteriali;
- spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
- apertura di cave e pozzi;
- discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
- stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- impianti di trattamento di rifiuti;
- pascolo e stalle di bestiame.

Nelle zone di rispetto è vietato l'inserimento di fognature e pozzi perdenti; per quelle esistenti si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento.

Per la captazione di acque superficiali si applicano, per quanto possibile, le norme di cui sopra, curando inoltre le opere di protezione e sistemazione di pendici e sponde, al fine di prevenire dissesti idrologici, nonché la deviazione, a valle delle opere di presa, delle acque meteoriche e di quelle provenienti da scarichi.

Per gli usi idrotermali e idroproduttivi, l'utilizzazione deve avvenire secondo i disposti della normativa vigente e previa autorizzazione del Genio Civile.

Nelle more delle nuove individuazioni delle aree di salvaguardia (zone di tutela assoluta e zone di rispetto) delle captazioni acquedottistiche da parte della Regione su proposta dell'Autorità d'Ambito A.T.O. Brenta, in fase di definizione secondo criteri geologici, idrogeologici ed ambientali, e che avrà una conformazione, in particolare a monte dei

All'interno degli ambiti di cui al presente articolo, qualsiasi modificazione degli immobili esistenti, ivi compreso l'assetto esterno degli edifici, nonché l'eventuale costruzione di nuovi edifici e/o manufatti, è soggetta ad autorizzazione.

25.3 Aree con vincolo idrogeologico

In tali aree i nuovi fabbricati devono distare dal ciglio delle sponde e delle arginature, non meno di ml. 10.00; le ricostruzioni e gli ampliamenti consentiti anche a distanza minore di ml. 10.00, devono ottenere la concessione idraulica da parte dell'autorità competente.

Le distanze sono da computarsi a partire dall'unghia esterna degli argini principali, oppure dal ciglio d'acqua in caso di mancanza di arginatura, o comunque a partire dal limite dell'area demaniale qualora più ampia.

25.4 Aree di rispetto stradale

Le zone per la viabilità sono destinate alla conservazione, alla protezione, all'ampliamento ed alla creazione di spazi per il traffico pedonale, ciclabile e veicolare.

Nel caso di interventi sulla viabilità esistente o di nuovo impianto, il P.R.G. può indicare:

- a) la sede viaria nel caso di interventi di cui esiste già il progetto;
- b) il presumibile tracciato proposto dal P.R.G., nel caso in cui non esista agli atti un progetto.

Qualora sia indicata la fascia di rispetto stradale il tracciato viario riportato sulle tavole del P.R.G. ha valore indicativo e la progettazione esecutiva potrà modificare il tracciato stesso nell'ambito della fascia di rispetto, senza che ciò comporti variante al P.R.G..

Qualora sia indicata solo la sede viaria potranno essere eseguiti lavori di rettifica, sistemazione ed ampliamento stradale, fuori della sede esistente, entro una fascia di ml. 10 di larghezza su ambo i lati della strada senza che ciò comporti variante al P.R.G..

Le aree comprese entro 5 m. dal ciglio delle strade esistenti si intendono equiparate alle aree precedenti, in vista della esecuzione di ordinarie migliorie dell'infrastruttura, ed in particolare della realizzazione di opere accessorie quali marciapiedi e piste ciclabili.

La viabilità secondaria interna, pedonale e ciclabile, segnata nel P.R.G. è indicativa: essa può essere modificata in sede di pianificazione attuativa o in sede di progettazione esecutiva, senza che ciò costituisca variante al P.R.G..

Per gli interventi di nuovo impianto, successivamente alla approvazione del progetto esecutivo dell'opera le porzioni che non risultino impegnate dalla sede stradale e dalle pertinenze necessarie per i suoi eventuali successivi adeguamenti funzionali, assumono le destinazioni delle aree immediatamente contigue; per le porzioni delle suddette aree che risultino comprese entro zone soggette a S.U.A., la definizione di quanto al precedente comma può essere fatta in sede di approvazione del S.U.A..

Le fasce di rispetto stradale comprendono le aree vincolate ai sensi del D.M. 1404/1968 e dagli artt. 26, 27, 28 del D.P.R. 495/1992.

In tali zone è vietata ogni nuova costruzione; per l'ampliamento di quelle esistenti, si dovrà mantenere lo stesso allineamento fronte strada; è altresì vietato qualsiasi tipo di deposito permanente o provvisorio di materiali sia all'aperto che sotto tettoie.

Sono ammessi gli interventi di cui all'art. 7 della L.R. 24/85 (edifici in fregio alle strade ed alle zone umide).

In queste aree potranno essere realizzate, oltre alle opere stradali, interventi di arredo stradale e segnaletica, impianti tecnologici, canalizzazioni per opere di urbanizzazione, parcheggi, stazioni di servizio per rifornimento carburanti, strutture a servizio della viabilità.

Le aree comprese nelle fasce di rispetto stradale sono computabili agli effetti dell'edificabilità nei lotti adiacenti secondo gli indici degli stessi, qualora sia identificata la sede stradale, che deve essere esclusa dal computo.

Nel caso di nuove strade previste dal P.R.G. mediante l'apposizione di una fascia di rispetto stradale e con tracciato viario indicativo, dopo l'approvazione da parte degli organi competenti del progetto esecutivo dell'opera l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di modificare le fasce di rispetto stradale, adeguandole al nuovo tracciato e sempre nei limiti previsti dal D.M. 1404/1968 ed agli artt. 26, 27 e 28 del D.P.R. 495/1992, senza che ciò costituisca variante al P.R.G..

Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, demolizione con ricostruzione e nuova costruzione, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di imporre la rettifica di allineamenti stradali, per una profondità non superiore a ml. 3 dal limite del fabbricato o dalla recinzione esistente.

25.5 Aree di rispetto ferroviario

Aree regolamentate dal D.P.R. 11.07.1980 n° 753.

Negli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione edilizia e ampliamento, nei limiti delle presenti norme, che non comportino l'avanzamento del corpo di fabbrica verso la zona di rispetto.

25.6 Aree di rispetto cimiteriale

Aree disciplinate dalle specifiche disposizioni di legge in materia (T.U. leggi sanitarie 27/1934 n° 1265 e art. 27 L.R. n° 61/85).

Sono vietate le nuove costruzioni e ricostruzioni, salvo le opere infrastrutturali relative ai cimiteri.

Sono ammesse tutte le colture arboree tipiche dell'ambiente naturale e quelle tradizionalmente legate all'uso dei luoghi.

Nei pozzi ad uso domestico è vietata l'utilizzazione della falda acquifera superficiale a scopi idrici e potabili.

Per l'edilizia esistente sono ammessi solamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

25.7 Aree per servizi cimiteriali

Aree disciplinate dalle specifiche disposizioni di legge in materia; in tali aree sono consentite nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti di cimiteri.

25.8 Parco agrario

L'area è caratterizzata dall'insediamento del complesso di Villa Caffo - Navarrini - Cecchele ai margini del centro storico del Capoluogo.

INDIRIZZI

La prospettiva è di valorizzare l'area ed il complesso della Villa nel rispetto della produttività agricola pur consentendo anche la possibilità di attività sportivo - ricreative nelle aree interne al parco agrario.

La valorizzazione dei circuiti ciclo pedonali previsti con il rafforzamento delle alberature.

Ai fini della capacità edificatori a valgono le norme della sottozona E2b con l'esclusione di allevamenti aziendali.

25.9 Impianti geotermici

La realizzazione di impianti a scambio termico con sonde geotermiche a circuito chiuso (S.G.C.C.) orizzontali e verticali, al fine della tutela delle acque sotterranee, in primis quelle ad uso idropotabile, sono autorizzati dalla Provincia secondo la disciplina indicata nell'apposito regolamento approvato dal Consiglio Provinciale il 31 maggio 2011 ed entrato in vigore il 6 luglio 2011, redatto ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto.

I titolari di impianti esistenti alla data di approvazione del regolamento, al fine di regolarizzare la propria posizione amministrativa, devono trasmettere alla Provincia la comunicazione di cui all'allegato 5 del regolamento, corredata dai documenti ivi allegati.

La provincia di riserva la facoltà di prescrivere eventuali adempimenti a tutela delle falde idriche.

25.10 Pozzi ad uso idropotabile, idrotermale e idroproduttivo

Per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative della acque da destinare al consumo umano, il PRG stabilisce le aree di salvaguardia dei pozzi pubblici distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto:

- la zona di tutela assoluta è adibita esclusivamente ad opere di presa ed a costruzioni di servizio; deve essere recintata e provvista di canalizzazione per le acque meteoriche e deve avere un'estensione di raggio non inferiore a ml. 10.00 rispetto al punto di captazione;
- le zone di rispetto sono previste per tutelare le risorse idriche con un'estensione di raggio di 200 ml. rispetto al punto di captazione.

Nelle zone di rispetto è fatto divieto delle seguenti attività o destinazioni:

- dispersione ovvero immissione in fossi impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
- accumulo di concimi organici;
- dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
- aree cimiteriali;
- spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
- apertura di cave e pozzi;
- discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
- stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- impianti di trattamento di rifiuti;
- pascolo e stalle di bestiame.

Nelle zone di rispetto è vietato l'inserimento di fognature e pozzi perdenti; per quelle esistenti si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento.

Per la captazione di acque superficiali si applicano, per quanto possibile, le norme di cui sopra, curando inoltre le opere di protezione e sistemazione di pendici e sponde, al fine di prevenire dissesti idrologici, nonché la deviazione, a valle delle opere di presa, delle acque meteoriche e di quelle provenienti da scarichi.

Per gli usi idrotermali e idroproduttivi, l'utilizzazione deve avvenire secondo i disposti della normativa vigente e previa autorizzazione del Genio Civile.

Nelle more delle nuove individuazioni delle aree di salvaguardia (zone di tutela assoluta e zone di rispetto) delle captazioni acquedottistiche da parte della Regione su proposta dell'Autorità d'Ambito A.T.O. Brenta, in fase di definizione secondo criteri geologici, idrogeologici ed ambientali, e che avrà una conformazione, in particolare a monte dei prelievi acquedottistici, più ampia e articolata rispetto all'individuazione geometrica con un'estensione di raggio pari a 200 ml, viene definita la seguente norma transitoria:

- qualsiasi attività elencata nel D.Lgs. n. 152/2006 all'art. 94 che chieda

l'insediamento nel territorio di Rossano Veneto, seguendo il principio di precauzione al fine di mantenere le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, tra i pareri degli organi competenti dovrà comunque acquisire il parere preventivo dell'Autorità d'Ambito A.T.O. Brenta, così come espresso nella comunicazione del 24.09.2012 (prot. n. 1421/12).

(nota: in grassetto il testo aggiunto)

Il Sindaco presidente illustra la proposta di deliberazione.

APERTA LA DISCUSSIONE – NESSUNA DISCUSSIONE

DICHIARAZIONI DI VOTO.

Il consigliere **GUARISE GIUSEPPE** dichiara che voterà a favore.

Il Sindaco pone in votazione la suestesa proposta di deliberazione che viene **approvata con voti unanimi favorevoli n. 14**, legalmente espressi da n. 14 consiglieri presenti e votanti.

La presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000, con voti unanimi favorevoli n. 14, legalmente espressi da n. 14 consiglieri presenti e votanti.

Letto il presente verbale viene sottoscritto a sensi dell'art. 43 comma 6 del vigente Statuto.

IL PRESIDENTE
F.TO TREVISAN Gilberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ORSO Dott. Paolo

=====
N. **36** Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 d.Lgs. 267/2000)

Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno **15/01/2013** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

lì **15/01/2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ORSO Dott. Paolo

=====
 Si certifica che la presente deliberazione, è **DIVENUTA ESECUTIVA** il per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....

=====
COPIA USO WEB